

prefetto, il quale non deve avere ingerenza nella riscossione. D'altronde io credo che i collettori saranno ordinariamente persone dello stesso comune, e perciò saranno meglio conosciute dal sindaco, dall'autorità locale, che dal prefetto che ne è lontano e che dovrà riferirsi agli altrui rapporti. Io credo che si debba per questi motivi mantenere l'articolo 38 tale come fu proposto nella prima redazione della Commissione, senza ammettere l'emendamento che ora ci si propone, emendamento che non ha per me ragione di essere, e che prego la Camera di respingere.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Brunetti ha facoltà di parlare.

**BRUNETTI.** Io vado ancora più in là dell'onorevole Salaris: non comprendo perchè i collettori debbano essere autorizzati o dal sindaco o dal prefetto. Una volta ammesso l'appalto, una volta ammesso l'esattore colla condizione del non riscosso per riscosso, una volta ammessa la cauzione in beni stabili o in rendita iscritta, perchè dobbiamo noi entrare negli interessi dell'esattore? Investigare se egli abbia bene o male scelti i collettori? Credete voi che l'autorizzazione del sindaco o del prefetto dia migliori collettori, migliori garanzie, perchè questi collettori adempiano bene al loro ufficio?

Una volta che le esattorie diventano un appalto, è nell'interesse personale degli esattori l'aver dei buoni collettori. Io propongo quindi la soppressione assoluta delle parole *debitamente autorizzati dal sindaco*.

L'articolo del resto dice di più: « sotto la responsabilità dell'esattore, e a suo rischio e pericolo. »

Ma se sono a suo rischio e pericolo, volete voi che il sindaco o il prefetto abbiano in questo maggior interesse dell'esattore? E poi, quando per poco l'esattore volesse frodare il danaro, certamente non aspetterà che lo faccia per le mani del collettore, lo farà con le mani proprie; ed io credo che non ci sarà esattore tanto stolto.

**SALARIS.** Io non farò che una brevissima osservazione.

L'onorevole Brunetti diceva di andare molto più innanzi di me; egli dicea: perchè volete l'autorizzazione del sindaco o del prefetto quando vi è un esattore responsabile, e ciò che si riscuote dai collettori, si riscuote a di lui rischio e pericolo?

Non comprendeva l'onorevole Brunetti la necessità di questa autorizzazione per parte del sindaco o del prefetto. Risponderò brevemente che avrei riconosciuta fondata l'osservazione se non vi fosse un grave pericolo, che qualche audace osasse in un piccolo comune, spacciandosi collettore di un esattore, estorquire delle somme, e poi scomparisse lasciando i poveri contribuenti ingannati. Fatto questo che verificossi nell'attuale sistema de' commissari.

Questo pericolo dimostra la necessità che il sindaco sia a conoscenza delle persone incaricate della riscos-

sione delle imposte, e non lasci ingerire nell'esazione che coloro i quali sono debitamente autorizzati.

Ad evitare siffatto inconveniente, io credo che sia necessaria l'autorizzazione dell'autorità locale, e per questa ragione non mi spinsi tanto oltre e non giunsi ove vuol arrivare l'onorevole Brunetti. Egli è per ciò che mantengo l'articolo 38 quale fu dalla Commissione primitivamente redatto, e respingo l'emendamento e della Commissione e dell'onorevole Brunetti.

**VILLA PERNICE, relatore.** Sono ben lieto che l'onorevole Salaris mi abbia sgombrato il terreno dalle difficoltà; egli ha trovato che è necessario che il collettore sia autorizzato da una pubblica autorità ad esercitare le sue funzioni, altrimenti potrebbe trascendere verso il contribuente in atti che fossero dichiarati illegali, oppure potrebbe dar luogo ad estorquire danaro illecitamente dai contribuenti.

Io aggiungo che, appunto per questa ragione e per essere coerenti a tutto il dettato della legge, trattandosi di un pubblico funzionario che ha delle mansioni così delicate verso i contribuenti che non pagano solo al comune, ma anche allo Stato, aggiungo che, dovendo l'esattore essere nominato dal comune, ma avere la patente dall'autorità governativa, dal prefetto, che lo qualifichi in faccia ai terzi, per logica conseguenza si deve ammettere che anche il collettore, che è un *alter ego* dell'esattore, e che potrebbe procedere a tutti quegli atti a cui l'esattore può procedere in base a questa legge, debba avere la stessa qualifica dalla stessa autorità, e che debba perciò quest'autorità essere il prefetto e non il sindaco.

Aggiungerò di più che la parola *sindaco* non cadde in quell'articolo che per un errore di stampa, ma nell'originaria redazione della Commissione si era sempre posto il *prefetto*, essendo la intervenienza del prefetto una logica conseguenza del carattere pubblico che l'esattore veste in faccia ai contribuenti.

Quindi la Commissione mantiene la parola *prefetto*.

**SALARIS.** Le ragioni esposte testè dall'onorevole relatore mi persuadono a persistere nella mia proposta, perchè provano il contrario di quello ch'egli vorrebbe provare.

È vero che l'approvazione dipende dal prefetto, ma la nomina spetta al Consiglio comunale. E difatti, è egli forse un esattore regio o prefettoriale? No, è un esattore comunale. La patente gli si spedisce dal municipio di cui è esattore, quantunque l'approvazione degli atti di aggiudicazione e delle altre formalità dipenda dal prefetto. L'approvazione è una maggior guarentigia a favore del comune; ma non è mica la nomina dell'esattore, la quale dipende intieramente dal municipio, nè può variarsi, se sarà seguita a termine di legge.

Le ragioni adunque esposte dal relatore dimostrano la ragionevolezza che l'autorizzazione ai collettori